



Spiegazioni

italiano

**Rilevamento dei dati sulla situazione finanziaria degli istituti
di previdenza al 31 dicembre 2012**

Edizione del: 30 gennaio 2013

SOMMARIO

INTRODUZIONE	4
SPIEGAZIONI TECNICHE	5
SPIEGAZIONI SUI DATI RICHIESTI	6
1. Dati generali	6
2. Caratteristiche dell'istituto di previdenza	6
2.1. Registrazione	6
2.2. Forma giuridica	6
2.3. Garanzia dello Stato	6
2.4. Forma amministrativa	7
2.5. Caratterizzazione in base all'assunzione dei rischi	8
2.6. Grado di copertura	9
3. Regolamento	9
3.1. Primato per le prestazioni di vecchiaia	9
3.2. Età di pensionamento ordinaria per gli uomini	10
3.3. Età di pensionamento ordinaria per le donne	10
3.4. Aliquota di conversione all'età di pensionamento ordinaria per gli uomini (primato dei contributi)	10
3.5. Aliquota di conversione all'età di pensionamento ordinaria per le donne (primato dei contributi)	10
3.6. Rendita massima all'età di pensionamento ordinaria per gli uomini (primato delle prestazioni)	10
3.7. Rendita massima all'età di pensionamento ordinaria per le donne (primato delle prestazioni)	10
4. Basi attuariali	10
4.1. Basi biometriche	11
4.2. Tavola periodica o generazionale	11
4.3. Rettifiche (tavola periodica)	11
4.4. Tasso d'interesse tecnico applicato al capitale di previdenza dei beneficiari di rendita e accantonamenti tecnici	11
4.5. Tasso d'interesse tecnico applicato al capitale di previdenza degli assicurati attivi (solo primato delle prestazioni)	11
4.6. Tasso d'interesse tecnico per il calcolo delle prestazioni di libero passaggio (solo primato delle prestazioni)	11

4.7.	Capitalizzazione parziale – grado di copertura iniziale	11
4.8.	Capitalizzazione parziale – obiettivo di copertura	11
5.	Strategia d'investimento	12
5.1.	Liquidità	12
5.2.	Obbligazioni e altri crediti	12
5.3.	Immobili	12
5.4.	Azioni	12
5.5.	Investimenti alternativi	12
5.6.	Quota d'investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate	12
5.7.	Obiettivo per le riserve di fluttuazione	12
6.	Bilancio al 31 dicembre 2012	12
6.1.	Numero di assicurati attivi	12
6.2.	Numero di beneficiari di rendite	13
6.3.	Totale dei salari di base	13
6.4.	Totale dei salari assicurati degli assicurati attivi – contributi di risparmio	13
6.5.	Totale dei salari assicurati degli assicurati attivi – contributi di rischio/partecipazione ai costi	13
6.6.	Somma delle rendite dei beneficiari di rendite (garantite dall'istituto)	13
6.7.	Somma di bilancio	13
6.8.	Riserve dei contributi del datore di lavoro senza rinuncia all'utilizzazione	13
6.9.	Riserve dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione	13
6.10.	Capitale di previdenza degli assicurati attivi	13
6.11.	Capitale di previdenza dei beneficiari di rendite	14
6.12.	Accantonamenti tecnici	14
6.13.	Grado di copertura (patrimonio, compresa la riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione)	14
6.14.	Grado di copertura (patrimonio, esclusa la riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione)	14
7.	Dati sul conto d'esercizio 2012	14
7.1.	Contributi regolamentari	15
7.2.	Contributi straordinari	15
7.3.	Rendimento degli investimenti (netto, previa deduzione dei costi)	15
7.4.	Tasso d'interesse applicato agli averi di vecchiaia	15
8.	Misure di risanamento	15
9.	Cifre chiave per gli istituti con più casse di previdenza affiliate	15

Introduzione

Viste le sfide importanti che si profilano nel secondo pilastro, oggi è più che mai fondamentale che le autorità di vigilanza LPP possano disporre di una base di dati e cifre il più possibile aggiornata e attendibile sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza.

Per questo motivo, nel 2013 sarà effettuato per la prima volta un rilevamento precoce di alcuni dati sulla situazione finanziaria attuale degli istituti di previdenza al 31 dicembre 2012. La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) coordina il rilevamento in modo centralizzato per tutte le autorità di vigilanza LPP. Sono in compenso sopresse le precedenti inchieste effettuate all'inizio di ogni anno dalle autorità di vigilanza cantonali e regionali sugli istituti di previdenza in situazione di copertura insufficiente e sugli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico (in seguito IPDP).

Il rilevamento dei dati si basa sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza al 31 dicembre 2012. **Il rilevamento riguarda tutti gli istituti di previdenza (registrati e non soggetti alla legge sul libero passaggio (LFLP)**, ovvero gli istituti di previdenza che nel 2012 hanno versato contributi al fondo di garanzia. Rientrano nel rilevamento anche le casse di previdenza di soli beneficiari di rendite (casse di previdenza chiuse), a condizione che non versino unicamente prestazioni discrezionali. Se il vostro istituto di previdenza figura erroneamente nel nostro elenco, vi preghiamo di indicarlo al punto 2.1 o di comunicarcelo per e-mail.

Gli istituti di previdenza inseriscono i dati via Internet mediante un questionario elettronico. I dati di accesso sono inviati per posta. Gli istituti di previdenza hanno la responsabilità di conservare la password in modo tale da evitare qualsiasi accesso non autorizzato ai dati.

Vi preghiamo di compilare debitamente il questionario elettronico e di inviarlo al più tardi entro il **28 febbraio 2013**. La maggior parte degli istituti di previdenza disporrà probabilmente solo di **dati provvisori**, ma si presuppone che il loro ordine di grandezza resti invariato. Tuttavia, in caso di seri dubbi sulla qualità dei dati, vi preghiamo di segnalarli ai punti 7 e 8 del questionario, indicandone la motivazione.

I dati contrassegnati con un asterisco (*) saranno trasmessi al Fondo di garanzia LPP. Se non siete d'accordo, vi preghiamo di inserire un'osservazione in tal senso nel campo dei commenti, sotto l'indicazione dell'e-mail della persona di contatto.

La copertura insufficiente (o eccedente) va calcolata conformemente all'articolo 44 OPP 2. Se sono disponibili riserve dei contributi dei datori di lavoro con rinuncia all'utilizzazione, devono essere indicati entrambi i gradi di copertura prescritti.

Il presente documento, che può essere scaricato anche in formato elettronico, contiene le spiegazioni di tutti i punti del questionario. Le spiegazioni dei singoli punti possono essere visualizzate anche direttamente nel questionario, posizionando il cursore sul punto in questione.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a:

Domande tecniche (informatiche)

Daniel Reber, tel. 031 324 06 91, risk@oak-bv.admin.ch

Domande generali sul rilevamento e la previdenza professionale

André Tapernoux, tel. 031 322 92 09, andre.tapernoux@oak-bv.admin.ch

Spiegazioni tecniche

Sicurezza

Il portale è protetto mediante un certificato SSL, che permette la trasmissione sicura dei dati. I vostri dati utente e i dati immessi nel questionario sono pertanto al riparo da qualsiasi accesso non autorizzato.

In generale

Il questionario è disponibile all'indirizzo Internet www.portal.oak-bv.admin.ch. Per compilare il questionario, occorrono il nome utente e la password inviata per posta. La password non può essere modificata dall'utente.

Per ingrandire l'immagine, premere il tasto F11; premere nuovamente il tasto F11 per ripristinare le dimensioni originali.

Se il questionario è stato parzialmente compilato, nella panoramica l'indicazione di stato cambia in «Iniziato». Cliccando su «Compilare», il questionario viene visualizzato nel punto in cui è stata interrotta la sessione precedente.

Dopo aver terminato la compilazione del questionario, si raccomanda di controllarlo e di stamparlo o di salvarlo in formato PDF prima di inviarlo (solo cliccando su «Stampa PDF» si può visualizzare il questionario impaginato).

Per concludere la procedura di compilazione, cliccare «Invia». Nella panoramica, i questionari inviati hanno lo stato «Controllato». I questionari segnati come controllati possono essere resi nuovamente accessibili soltanto dalla CAV PP. È tuttavia ancora possibile scaricare il documento PDF.

Questionario

Nei campi numerici vanno inseriti soltanto numeri, senza indicare la valuta (fr.) o il segno «%».

Nei campi sono ammessi unicamente numeri interi, almeno che non richiedano una percentuale.

Nei campi numerici dove non si ha nulla da indicare, va inserito «0» (zero).

I campi in grigio sono compilati automaticamente dal sistema e non possono essere modificati.

I dati immessi in una pagina vengono memorizzati soltanto dopo il passaggio alla pagina successiva (mediante il comando «Seguente»).

Spiegazioni sui dati richiesti

Dati registrati

Numero d'identificazione

Il numero d'identificazione è assegnato dall'autorità di vigilanza e serve a classificare un istituto di previdenza in modo inequivocabile. Nel questionario in formato elettronico è predefinito e non può essere modificato dall'utente.

Nome e indirizzo dell'istituto di previdenza

Il nome corrisponde alla denominazione ufficiale secondo il registro di commercio ed è predefinito nel sistema. Se i dati non sono corretti, vi preghiamo di comunicarcelo per e-mail.

Cantone e autorità di vigilanza

Anche questi dati sono predefiniti.

1. Dati generali

Anno di fondazione

L'anno di fondazione si riferisce alla fondazione dell'ente giuridico.

Persona di contatto – Nome, numero di telefono ed e-mail

Questi dati saranno utilizzati esclusivamente per informazioni e domande riguardanti al presente rilevamento.

I dati contrassegnati con un asterisco (*) saranno trasmessi al Fondo di garanzia LPP. Se non siete d'accordo, vi preghiamo di inserire un'osservazione in tal senso nel campo dei commenti, sotto l'indicazione dell'e-mail della persona di contatto.

2. Caratteristiche dell'istituto di previdenza

2.1. Registrazione

Un istituto di previdenza registrato secondo l'articolo 48 LPP effettua per i suoi assicurati e beneficiari di rendite le prestazioni minime obbligatorie prescritte dalla LPP. Tutti gli altri istituti di previdenza forniscono esclusivamente prestazioni sovraobbligatorie. Se un istituto di previdenza non è soggetto alla legge sul libero passaggio o si trova in liquidazione, non deve continuare a compilare il questionario.

2.2. Forma giuridica

Secondo l'articolo 48 capoverso 2 LPP e l'articolo 331 capoverso 1 CO, ogni istituto di previdenza deve assumere la forma di una fondazione o di una società cooperativa di diritto privato oppure essere un'istituzione di diritto pubblico.

2.3. Garanzia dello Stato

Gli istituti di previdenza dei datori di lavoro di diritto privato non beneficiano di alcuna garanzia dello Stato. Per gli istituti di previdenza dei datori di lavoro di diritto pubblico si rimanda alla Comunicazione della CAV PP n. 05/2012 del 14 dicembre 2012.

2.4. Forma amministrativa

Si può scegliere tra le opzioni seguenti:

Istituto di previdenza di un datore di lavoro	Istituto di previdenza cui è affiliato solo il fondatore.
Istituto di previdenza di un gruppo societario, di una <i>holding</i> o di una società madre	Istituto di previdenza cui, oltre al fondatore, sono affiliate anche altre imprese che appartengono allo stesso gruppo societario, alla stessa <i>holding</i> o società madre oppure sono strettamente legate tra loro a livello economico o finanziario.
Istituto di previdenza di un altro raggruppamento di più datori di lavoro	Istituto di previdenza di un altro raggruppamento di almeno due datori di lavoro, costituito esclusivamente per i loro dipendenti. Rientrano in questa categoria, ad esempio, gli istituti di previdenza di imprese che erano precedentemente strettamente legate tra loro a livello economico o finanziario.
Istituto collettivo	Istituto di previdenza costituito, di regola, da un'assicurazione, una banca o una fiduciaria. Possono affiliarsi più datori di lavoro indipendenti tra loro, ciascuno dei quali costituisce una cassa di previdenza propria. Un istituto collettivo si contraddistingue per la contabilità autonoma del finanziamento e delle prestazioni di ciascuna cassa di previdenza. Il patrimonio può essere gestito separatamente o congiuntamente per tutte le casse di previdenza affiliate. Nel primo caso è indicato un grado di copertura per ogni cassa di previdenza affiliata, mentre nel secondo caso un unico grado per tutto l'istituto.
Istituto comune	Istituto di previdenza costituito, di regola, da un'associazione al fine di consentire l'affiliazione dei datori di lavoro suoi membri, indipendenti tra loro dal punto di vista giuridico e finanziario. Un istituto comune si contraddistingue per un numero limitato di piani previdenziali e la contabilità comune del finanziamento, delle prestazioni e degli investimenti patrimoniali. Se a un istituto comune sono affiliate più associazioni, la contabilità è di regola gestita separatamente per ciascuna associazione.
Istituto collettivo o comune di un datore di lavoro di diritto pubblico	Istituto collettivo o comune di datori di lavoro di diritto pubblico cui sono affiliati enti pubblici, imprese semi-statali o in relazioni particolari con la Confederazione, un Cantone o un Comune.

2.5. Caratterizzazione in base all'assunzione dei rischi

In base all'assunzione dei rischi, un istituto di previdenza può essere caratterizzato secondo le opzioni seguenti:

Autonomo senza riassicurazione	L'istituto di previdenza si fa carico di tutti i rischi (vecchiaia, decesso, invalidità).
Autonomo con assicurazione <i>excess-of-loss</i>	L'assicurazione <i>excess-of-loss</i> copre, per ogni assicurato, solo la parte della somma di rischio eccedente una determinata soglia (franchigia). Per ogni assicurato si fissa quindi una franchigia e, in caso di realizzazione di un evento assicurato, la compagnia assicurativa rimborsa la parte del danno eccedente.
Autonomo con assicurazione <i>stop-loss</i>	Nell'assicurazione <i>stop-loss</i> vengono sommate tutte le prestazioni assicurative versate dall'istituto di previdenza in un determinato periodo di conteggio; da questo importo è dedotta una franchigia globale. Se i versamenti effettuati dall'istituto di previdenza per i danni superano la franchigia, interviene a titolo di riassicurazione l'assicurazione <i>stop-loss</i> , che gli rimborsa la parte eccedente.
Semiautonomo: rendite di vecchiaia garantite dall'istituto di previdenza	Istituto di previdenza che si fa carico delle prestazioni di vecchiaia e si assume dunque il rischio di longevità, ma delega la copertura dei rischi di decesso e invalidità a una compagnia assicurativa.
Semiautonomo: acquisto di rendite di vecchiaia individuali presso un'assicurazione	Istituto di previdenza che acquista presso una compagnia assicurativa le prestazioni di vecchiaia mediante il proprio capitale di risparmio al momento del pensionamento e trasferisce quindi a quest'ultima il rischio di longevità. Tutti gli altri rischi sono coperti da una compagnia assicurativa.
Assicurazione completa (collettiva)	Istituto di previdenza che delega la copertura di tutti i rischi a una compagnia assicurativa.
Fondo di risparmio	Ha come unico scopo il risparmio per la vecchiaia e non copre quindi i rischi di decesso e invalidità. Va distinto dagli istituti di previdenza autonomi che si fanno carico di tutti i rischi.

Se si dispone sia di un'assicurazione *excess-of-loss* che di una *stop-loss*, va scelta l'opzione «Autonomo con assicurazione *excess-of-loss*». Negli altri casi, va indicata la variante che si avvicina maggiormente al caso concreto. Se ad esempio è stato concluso un contratto di assicurazione completa che copre tutti i rischi, ma con qualche minima eccezione, va scelta l'opzione «Assicurazione completa (collettiva)».

2.6. Grado di copertura

Questo punto intende distinguere tra gli istituti di previdenza con un grado di copertura unico per tutti gli effettivi di assicurati e quelli in cui ogni cassa di previdenza affiliata ha un proprio grado di copertura.

Un grado di copertura unico per tutto l'istituto di previdenza	È il caso che si presenta generalmente per tutte le forme amministrative, tranne gli istituti collettivi. In caso di liquidazione parziale, è questo il grado di copertura determinante. Anche gli istituti collettivi possono avere un grado di copertura unico. Questo non prende in considerazione eventuali conti amministrativi (incl. conti per eccedenze, fondi liberi ecc.) o le riserve dei contributi dei datori di lavoro, dei quali può disporre un solo datore di lavoro affiliato.
Un grado di copertura per ogni cassa di previdenza affiliata	In questa variante, in caso di liquidazione parziale, per ogni cassa di previdenza affiliata è determinante un grado di copertura diverso. In particolare, è possibile che alcune casse di previdenza affiliate presentino una situazione di copertura eccedente, altre, invece, di copertura insufficiente.

3. Regolamento

3.1. Primato per le prestazioni di vecchiaia

Primato dei contributi	Le prestazioni di vecchiaia future sono determinate in base ai contributi versati, ovvero al capitale di risparmio o di copertura accumulato.
Primato delle prestazioni	Le prestazioni di vecchiaia corrispondono a una percentuale del salario assicurato definita dal regolamento. È determinante l'ultimo salario assicurato oppure il salario medio degli ultimi 5-10 anni precedenti il pensionamento. La percentuale del salario assicurato dipende perlopiù dall'età degli assicurati e dagli anni di contribuzione acquisiti o acquistati.
Forma mista	Comprende elementi dei sistemi del primato dei contributi e del primato delle prestazioni.
Altro	Tra le altre forme rientrano i piani previdenziali con rendite o prestazioni in capitale indipendenti dal salario e dai contributi, quali ad esempio importi fissi versati al raggiungimento dell'età di pensionamento.

Per ogni istituto di previdenza è ammessa una sola indicazione. Per la scelta è determinante la ripartizione delle prestazioni di libero passaggio degli assicurati attivi tra i diversi primati al giorno di riferimento. Se più dell'80 per cento delle prestazioni di libero passaggio è assicurato, per quanto riguarda le prestazioni di vecchiaia, nel sistema del primato delle prestazioni, va selezionata l'opzione «Primato delle prestazioni» e viceversa in caso di primato dei contributi. Se il primato dei contributi e quello delle prestazioni rappresentano più del 20 per cento, va selezionata l'opzione «Forma mista». È possibile comunicare ulteriori informazioni nel campo «Osservazioni».

3.2. Età di pensionamento ordinaria per gli uomini

L'età di pensionamento ordinaria o regolamentare va indicata in base al regolamento. Se non è stabilita, si può fare riferimento all'età di pensionamento AVS. Se è previsto un adeguamento dell'età di pensionamento ordinaria, va indicata quella applicabile tra cinque anni in base al regolamento (pensionamento al 31.12.2017).

3.3. Età di pensionamento ordinaria per le donne

Si applicano le condizioni esposte per gli uomini.

3.4. Aliquota di conversione all'età di pensionamento ordinaria per gli uomini (primato dei contributi)

Va sempre indicata la stessa età inserita al punto 3.2. Se è previsto un adeguamento dell'aliquota di conversione, va indicata quella applicabile tra cinque anni in base al regolamento (pensionamento al 31.12.2017). Se al punto 3.1 è stata selezionata l'opzione «Forma mista» o «Altro», va indicata l'aliquota di conversione per l'eventuale quota di primato dei contributi.

3.5. Aliquota di conversione all'età di pensionamento ordinaria per le donne (primato dei contributi)

Si applicano per analogia le condizioni esposte per gli uomini.

3.6. Rendita massima all'età di pensionamento ordinaria per gli uomini (primato delle prestazioni)

Va sempre presa come riferimento l'età inserita al punto 3.2. Va determinata la percentuale per un assicurato che al momento del pensionamento ha acquisito o acquistato il numero massimo di anni di versamento dei contributi. Se è previsto un adeguamento dell'aliquota di rendita, va indicata quella applicabile tra cinque anni in base al regolamento (pensionamento al 31.12.2017). Se al punto 3.1 è stata selezionata l'opzione «Forma mista» o «Altro», va indicata l'aliquota di rendita per l'eventuale quota di primato delle prestazioni. È irrilevante che l'aliquota sia applicata all'ultimo salario assicurato o a un salario medio.

3.7. Rendita massima all'età di pensionamento ordinaria per le donne (primato delle prestazioni)

Si applicano per analogia le condizioni esposte per gli uomini.

4. Basi attuariali

Sono determinanti le basi attuariali utilizzate per i capitali di previdenza. Nel campo «Osservazioni» (dopo il punto 4.4) è possibile indicare se nel sistema del primato delle prestazioni è usata un'altra base per gli assicurati attivi.

4.1. Basi biometriche

Le basi biometriche comprendono sostanzialmente le probabilità di decesso dei beneficiari di rendite e, nel sistema del primato delle prestazioni, anche le probabilità di invalidità ed eventualmente di uscita dalla cassa. L'anno indicato corrisponde all'anno di edizione delle tavole. Le basi di dati sono state rilevate su un periodo di osservazione di cinque anni (di regola) e pubblicate senza rettifiche o con una proiezione all'anno di edizione.

4.2. Tavola periodica o generazionale

Le tavole periodiche sono elaborate solo in base alle probabilità di decesso osservate nel passato e quindi presuppongono implicitamente che la speranza di vita non aumenti in futuro. Le tavole generazionali, invece, si basano su un'ipotesi circa l'aumento della speranza di vita.

4.3. Rettifiche (tavola periodica)

Nel caso delle tavole periodiche, si procede a rettifiche per tener conto dell'aumento della speranza di vita atteso a partire dal periodo di osservazione o dall'anno di edizione della tavola. Le rettifiche possono essere espresse in percentuale dei capitali di previdenza e/o essere effettuate mediante procedure più complesse (adeguamento delle probabilità di decesso).

4.4. Tasso d'interesse tecnico applicato al capitale di previdenza dei beneficiari di rendita e accantonamenti tecnici

Il tasso d'interesse tecnico serve a determinare il valore attuale di un pagamento futuro. Se sono utilizzati più tassi d'interesse tecnici (p. es. curva dei tassi d'interesse), va indicata la media ponderata.

4.5. Tasso d'interesse tecnico applicato al capitale di previdenza degli assicurati attivi (solo primato delle prestazioni)

Nel sistema del primato delle prestazioni è necessario un tasso d'interesse tecnico anche per calcolare il capitale di previdenza degli assicurati attivi.

4.6. Tasso d'interesse tecnico per il calcolo delle prestazioni di libero passaggio (solo primato delle prestazioni)

Per determinare le prestazioni di libero passaggio secondo l'articolo 16 LFLP, si utilizza un tasso d'interesse tecnico che corrisponde perlopiù (ma non sempre) al tasso d'interesse tecnico applicato al capitale di previdenza degli assicurati attivi.

4.7. Capitalizzazione parziale – grado di copertura iniziale

Gli IPDP che applicano il sistema della capitalizzazione parziale devono determinare i gradi di copertura iniziali al 1° gennaio 2012 conformemente all'articolo 72b LPP. Al punto 4.7 va indicato il grado di copertura iniziale globale (degli assicurati e dei beneficiari di rendite).

4.8. Capitalizzazione parziale – obiettivo di copertura

L'obiettivo di copertura corrisponde al grado di copertura globale, che deve essere almeno pari all'80 per cento (cfr. l'art. 72a cpv. 1 lett. c LPP e le disposizioni transitorie della modifica della LPP del 17 dicembre 2010, lett. c).

5. Strategia d'investimento

Questa sezione si riferisce all'allocazione strategica degli investimenti su cui si basa la loro ripartizione effettiva.

5.1. Liquidità

La liquidità comprende il denaro in contanti, tutti gli averi su conti correnti postali e bancari nonché gli investimenti a breve termine sul mercato monetario.

5.2. Obbligazioni e altri crediti

Sono considerati «obbligazioni e altri crediti» tutti gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera b OPP 2 che non rientrano nel concetto di liquidità di cui sopra.

5.3. Immobili

Sono considerati «immobili» tutti gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 1 lettera c OPP 2.

5.4. Azioni

Sono considerate «azioni» tutti gli investimenti secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera d OPP 2.

5.5. Investimenti alternativi

Sono considerati «investimenti alternativi» tutti gli investimenti secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera e OPP 2.

5.6. Quota d'investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate

Questa quota corrisponde alla quota d'investimenti in valute estere che, conformemente alla strategia d'investimento, non sono assicurati in franchi svizzeri e per i quali valgono i limiti per categoria di cui all'articolo 55 lettera e OPP 2.

5.7. Obiettivo per le riserve di fluttuazione

L'obiettivo va espresso in percentuale degli impegni. Se il regolamento prevede un'altra unità di riferimento, è necessario procedere alla conversione.

6. Bilancio al 31 dicembre 2012

Vanno considerati i valori provvisori del bilancio secondo le norme contabili Swiss GAAP FER 26. La possibilità di divergenze sostanziali va segnalata – con la relativa motivazione – nel campo «Osservazioni».

6.1. Numero di assicurati attivi

Il numero di assicurati attivi include tutte le persone assicurate che al 31 dicembre 2012 erano in vita e non erano né invalide né pensionate.

6.2. Numero di beneficiari di rendite

Il numero di beneficiari di rendite include tutte le persone che al 31 dicembre 2012 beneficiavano di una rendita di vecchiaia, d'invalidità, per coniugi, per partner o per figli. Non vi rientrano i beneficiari le cui rendite sono versate interamente da terzi (prevalentemente un'assicurazione).

6.3. Totale dei salari di base

Il salario annuo di base corrisponde perlopiù al salario soggetto all'obbligo contributivo AVS. I compensi irregolari sono generalmente tralasciati. Va indicata la somma di tutti i salari di base degli assicurati attivi di cui al punto 6.1.

6.4. Totale dei salari assicurati degli assicurati attivi – contributi di risparmio

Va indicata la somma di tutti i salari assicurati degli assicurati attivi di cui al punto 6.1, determinante per i contributi di risparmio.

6.5. Totale dei salari assicurati degli assicurati attivi – contributi di rischio/partecipazione ai costi

Va indicata la somma di tutti i salari assicurati degli assicurati attivi di cui al punto 6.1, determinante per i contributi di rischio e la partecipazione ai costi.

6.6. Somma delle rendite dei beneficiari di rendite (garantite dall'istituto)

Va indicata la somma di tutte le rendite dei beneficiari di rendite di cui al punto 6.2, escluse quelle finanziate da terzi (assicurazioni).

6.7. Somma di bilancio

Va indicata la somma di bilancio conformemente alle norme contabili Swiss GAAP FER 26 (dati provvisori).

6.8. Riserve dei contributi del datore di lavoro senza rinuncia all'utilizzazione

Vanno indicate tutte le riserve dei contributi del datore di lavoro per le quali non sussiste alcuna rinuncia all'utilizzazione.

6.9. Riserve dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione

Secondo l'articolo 65e LPP, l'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che, in caso di copertura insufficiente, il datore di lavoro sia autorizzato a effettuare versamenti su un conto speciale a titolo di riserva dei contributi del datore di lavoro gravata da rinuncia all'utilizzazione o a trasferirvi un'altra riserva dei contributi del datore di lavoro.

6.10. Capitale di previdenza degli assicurati attivi

Il capitale di previdenza degli assicurati attivi è costituito dagli impegni nei confronti degli assicurati attivi, valutati annualmente conformemente alle norme contabili Swiss GAAP FER 26 secondo principi riconosciuti e su basi tecniche accessibili a tutti in materia di decesso e invalidità.

6.11. Capitale di previdenza dei beneficiari di rendite

In base alle norme contabili Swiss GAAP FER 26, al capitale di previdenza dei beneficiari di rendite si applicano gli stessi principi validi per quello degli assicurati attivi.

6.12. Accantonamenti tecnici

Gli accantonamenti tecnici vengono calcolati o almeno validati dai periti in materia di previdenza professionale, conformemente al regolamento sugli accantonamenti dell'istituto di previdenza e secondo i principi delle norme contabili Swiss GAAP FER 26. In mancanza di dati al momento della compilazione del questionario, è possibile effettuare una rivalutazione.

6.13. Grado di copertura (patrimonio, compresa la riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione)

Il grado di copertura è calcolato come segue:

$$\frac{Pp \times 100}{Cp} = \text{grado di copertura, in percentuale,}$$

dove Pp (patrimonio di previdenza disponibile) e Cp (capitale attuariale di previdenza necessario) sono determinati conformemente all'allegato dell'OPP 2, relativo all'articolo 44 capoverso 1 dell'ordinanza. In particolare, le riserve dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione devono essere aggiunte al patrimonio di previdenza disponibile.

Per gli istituti con un grado di copertura per ogni cassa di previdenza affiliata va indicato il grado di copertura consolidato, sia al punto 6.13 che al 6.14. Per ulteriori dettagli si rimanda al punto 9.

6.14. Grado di copertura (patrimonio, esclusa la riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione)

Se non si dispone di riserve dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione, il calcolo va effettuato secondo la formula al punto 6.13.

Se si dispone di riserve dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione, il calcolo va effettuato secondo la formula seguente:

$$\frac{(Pp - RCDLcR) \times 100}{Cp} = \text{grado di copertura, in percentuale,}$$

dove Pp (patrimonio di previdenza disponibile) e Cp (capitale attuariale di previdenza necessario) sono determinati conformemente all'allegato dell'OPP 2, relativo all'articolo 44 capoverso 1 dell'ordinanza, e RCDLcR rappresenta l'importo della riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione. Il grado di copertura calcolato al punto 6.14 deve in ogni caso essere inferiore a quello indicato al punto 6.13.

7. Dati sul conto d'esercizio 2012

Vanno considerati i valori provvisori del conto d'esercizio secondo le norme contabili Swiss GAAP FER 26. La possibilità di divergenze sostanziali va segnalata – con la relativa motivazione – nel campo «Osservazioni».

7.1. Contributi regolamentari

I contributi regolamentari comprendono i contributi di risparmio, i contributi di rischio e la partecipazione ai costi dovuti in base al regolamento dell'istituto di previdenza.

7.2. Contributi straordinari

I contributi straordinari includono tutti gli altri contributi dovuti all'istituto di previdenza, quali ad esempio i contributi di risanamento o quelli per costi unici (p. es. per ammortizzare una riduzione dell'aliquota di conversione).

7.3. Rendimento degli investimenti (netto, previa deduzione dei costi)

Il rendimento è rilevato al netto, ossia dopo aver dedotto le spese di amministrazione del patrimonio, ed è espresso in percentuale del patrimonio medio investito. È possibile procedere alle approssimazioni consuete.

7.4. Tasso d'interesse applicato agli averi di vecchiaia

In caso di primato dei contributi va indicato il tasso d'interesse medio applicato agli averi di vecchiaia degli assicurati attivi nell'anno di riferimento.

8. Misure di risanamento

In caso di copertura insufficiente, vanno indicate le misure di risanamento adottate, precisando lo stato di ciascuna secondo la tabella seguente:

Misura non prevista	L'istituto di previdenza non ha intenzione di attuare questa misura o di mantenerla.
Misura prevista	L'istituto di previdenza ha l'intenzione di adottare questa misura, ma l'organo supremo non ne ha ancora deciso l'attuazione in via definitiva.
Misura decisa	Il consiglio di fondazione ha deciso l'adozione della misura, che sarà attuata nel corso del 2013 o successivamente. Esempio: contributi di risanamento validi dal 2013.
Misura in corso	Questa misura è già attuata. Esempio: un tasso d'interesse nullo è già applicato dal 2012 e continuerà ad esserlo nel 2013.

Nei campi «Altre misure di risanamento (1)» e «Altre misure di risanamento (2)» è possibile elencare altre misure previste, decise o già in corso..

9. Cifre chiave per gli istituti con più casse di previdenza affiliate

Questo punto concerne solo gli istituti con più casse di previdenza affiliate che hanno diversi gradi di copertura. Nella colonna «Disavanzo/eccedenza di copertura» vanno inseriti numeri positivi (nel caso di un grado di copertura del 100 % o superiore la cifra indica un'eccedenza di copertura, negli altri casi un disavanzo).